II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 1995

che modifica la decisione 94/382/CE sull'ammissione di sistemi alternativi di trattamento termico per la trasformazione di rifiuti di origine animale derivanti da ruminanti, ai fini dell'inattivazione degli agenti dell'encefalopatia spongiforme

(95/29/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/667/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE [1], modificata dalla direttiva 92/118/CEE [2], in particolare l'allegato II, capitolo II, punto 6, lettera c),

considerando che ai sensi del punto 6, lettera a) dell'allegato II, capitolo II della direttiva 90/667/CEE, i materiali ad alto rischio devono essere riscaldati per 20 minuti ad una temperatura di almeno 133 °C nella parte più e ad una pressione di 3 bar, dopo che le dimensioni dei pezzi di detto materiale grezzo sono state ridotte ad almeno 50 mm;

considerando che il punto 6, lettera c) dell'allegato II, capitolo II della suddetta direttiva prevede tuttavia che possano essere ammessi sistemi alternativi di trattamento termico; che pertanto è stata adottata la decisione 92/562/CEE della Commissione, del 17 novembre 1992, relativa all'approvazione dei sistemi alternativi di trattamento termico per la trasformazione dei materiali ad alto rischio [3];

considerando che, in base ai risultati di uno studio scientifico sui valori dei parametri fisici che devono essere applicati per rendere inattivi gli agenti della malattia del trotto e dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE), si è reso possibile fissare provvisoriamente i parametri utilizzati in altri processi, descritti nella decisione 92/562/CEE, che renderanno inattivi detti agenti;

considerando che la Commissione ha perciò adottato la decisione 94/382/CE del 27 giugno 1994, sull'ammissione di sistemi alterativi di trattamento termico per la trasformazione di rifiuti di origine animale derivanti da ruminanti, ai fini dell'inattivazione degli agenti dell'encefalopatia spongiforme [4], al fine di stabilire i parametri da utilizzare per i materiali ad alto e basso rischio nei sistemi descritti nella decisione 92/562/CEE; che, paraltro, i parametri fissati nella decisione 94/382/CE per i sistemi di fusione a trattamento continuo sono stati calcolati su sistemi che ricorrono a un metodo discontinuo; che gli Stati membri hanno quindi la facoltà di autorizzare sistemi discontinui che funzionino in base ai parametri fissati per i sistemi continui all'articolo 2, paragrafo 2 della decisione 94/382/CE;

considerando che detto articolo 2, paragrafo 2 della decisione 94/382/CE prevede una speciale fase di coagulazione per i sistemi di cui al capitolo VII; che questa fase non fa parte del processo di sterilizzazione e può essere soppressa;

considerando che lo strutto ed i grassi pressati o fusi sono stati esentati dall'applicazione della decisione 94/382/CE; che occorre precisare la descrizione tecnica dei prodotti esentati;

[1] GU n. L 363 del 27. 12. 1990, pag. 51.
[2] GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.
[3] GU n. L 359 del 9. 12. 1992, pag. 23.
[4] GU n. L 172 del 7. 7. 1994, pag. 25.

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 94/382/CE è modificata come segue:

1) All'articolo 1, paragrafo 2, punto vii), la voce « strutto e grassi pressati o fusi » è sostituita dalla seguente: « grassi di fusione ».

2) All'articolo 2, paragrafo 2, capitolo VII (Trattamento continuo / a pressione atmosferica / materiale sgrassato), la frase « Precedentemente, occorre procedere a coagulazione ad una temperatura superiore ad 80 °C per 30-60 minuti. » è soppressa.

3) All'articolo 2 è aggiunto il seguente paragrafo 6:

« 6. Possono essere altresì autorizzati sistemi discontinui che rispondano ai parametri fissati al paragrafo 2 per sistemi continui funzionanti in conformità ai capitoli III, IV, VI o VII. »

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione